PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA

"INGRANDIMENTI S.R.L." società con socio unico PRISMI S.p.A. NELLA "PRISMI S.P.A."

(ai sensi dell'art. 2501-ter Cod. Civ e dell'art. 2505 Cod. Civ.)

Le società:

- **INGRANDIMENTI S.R.L.** società con socio unico PRISMI S.p.A., con sede a Legnano (MI), Via Volta 60, capitale sociale €. 10.000,00= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07692770964, numero REA MI-1976259, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PRISMI S.P.A., con sede a Modena (MO) Viale Finzi 587,, capitale sociale € 10.497.539 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Modena 03162550366, numero REA MO-364187;

- **PRISMI S.P.A.** con sede a Modena (MO) Viale Finzi 587,, capitale sociale € 10.497.539 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Modena 03162550366, numero REA MO-364187;

PREMESSO

a) che intendono procedere alla loro unione, mediante una fusione per incorporazione della società **"INGRANDIMENTI S.R.L."** nella società "**PRISMI S.P.A**.";

b) che la fusione tra le società indicate in epigrafe è possibile poiché le società stesse non risultano in liquidazione, com'è espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 2501 Cod. Civ;

c) che l'operazione è progettata e giunge a completamento di un percorso che si realizzerà sul piano economico-aziendale, in considerazione del fatto che le società coinvolte nella prospettata fusione hanno lo scopo comune, seppure l'attuale attività è svolta in territori diversi, seppure limitrofi, mediante l'integrazione delle attività e la comune gestione di tutti i punti operativi in modo uniforme e con continuità;

d) che la società **PRISMI S.P.A.** possiede una quota da nominali €. 10.000,00 (diecimila/00) della **INGRANDIMENTI S.R.L.** sull'intero capitale sociale di globali €. 10.000,00= (diecimila/00), pertanto il 100% della società;

e) che le situazioni patrimoniali delle due società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501- quater Cod. Civ. sono costituite dai rispettivi progetti di bilancio d'esercizio redatti con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, approvati dai rispettivi organi amministrativi in data 20 marzo 2019 – e ciò ai sensi del primo comma dell'art. 2501 quater Cod. Civ - e che dovranno essere depositati presso le sedi sociali unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

f) che alla data odierna la compagine sociale di Ingrandimenti S.r.l. ha già provveduto, attraverso apporti di somme confluite a patrimonio netto, a rimuovere i presupposti di sottocapitalizzazione emergenti dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2018

tutto ciò premesso ed approvato espressamente come parte essenziale, in ottemperanza all'articolo 2501-ter del Codice Civile, redigono il seguente

PROGETTO DI FUSIONE

1) Società partecipanti alla fusione

Società **incorporante**:

■ **PRISMI S.P.A.** con sede a Modena (MO) Viale M. Finzi 587,, capitale sociale € 10.497.539 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Modena 03162550366, numero REA MO-364187; capogruppo del Gruppo PRISMI, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Ing. Alessandro Reggiani

Società **incorporanda**:

■ **INGRANDIMENTI S.R.L.** società con socio unico PRISMI S.p.A., con sede a Legnano (MI), Via Volta 60, capitale sociale €. 10.000,00= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07692770964, numero REA MI-1976259, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PRISMI S.P.A., con sede a Modena (MO) Viale Finzi 587,, capitale sociale € 10.497.539 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Modena 03162550366, numero REA MO-364187;

2) Atto costitutivo e Statuto

A seguito della fusione resterà in vigore lo statuto della società incorporante "**PRISMI S.P.A.**" ut supra, senza modifiche di sorta in ordine:

- al capitale sociale, non intervenendo alcuna variazione sul capitale stesso, atteso il già menzionato integrale possesso della controllata;
- alla sede legale, restando la stessa fissata a Modena (MO);
- alla denominazione, che resta confermata in quella attuale;
- alla governance, che resta immutata nel sistema tradizionale e nella regolamentazione attuale;
- alla durata, che resta fissata al 31 dicembre 2050;
- all'oggetto sociale, che resta l'attuale;
- al diritto di prelazione ed alla clausola di gradimento che restano confermati,

Per completezza informativa e coerentemente con la normativa vigente, si allega al presente progetto di fusione, quale allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del progetto di fusione stesso, il testo integrale dello Statuto sociale della "PRISMI S.P.A." come sarà in vigore a seguito della progettata fusione.

3) Rapporto di cambio

Considerato che il possesso delle azioni della incorporanda è totalitario da parte della incorporante, non si fa luogo ad alcun rapporto di concambio.

4) Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

In relazione a quanto sopra, non si farà luogo ad alcuna assegnazione di azioni.

5) Data dalla quale le nuove azioni emesse parteciperanno agli utili

In relazione a quanto sopra, non facendosi luogo ad alcuna assegnazione di azioni, non si pongono tematiche legate al godimento delle stesse.

6) Data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante

Gli effetti civilistici-giuridici della Fusione, ovvero la data in cui quest'ultima produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, sarà quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile.

Per gli effetti di cui agli articoli 2501-*ter*, numero 6), e 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile, le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, come sopra indicata, e, quindi, presumibilmente dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non vi sono nelle società partecipanti alla Fusione particolari categorie di soci cui riservare specifici trattamenti. La Società Incorporanda non ha emesso titoli, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare. Non sussistono trattamenti riservati ai possessori di titoli diversi dalle azioni nella Incorporante, con la precisazione:

a) che ai possessori di obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili" è stato concesso il diritto di conversione anticipata di cui all'art. 2503-bis (di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 31 del 14/03/2019) fermo restando che ai sensi dell'art. 10.1 lettere c) del Regolamento del Prestito "PSM 2015-2021-Obbligazioni Convertibili" gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previsto dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

(i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

(ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9) Inapplicabilità dell'art. 2015-bis del codice civile

Alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-bis del codice civile "fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", poiché non ne ricorrono i presupposti.

* * * * *

A seguito dell'operazione di fusione l'avanzo e/o il disavanzo di annullamento saranno trattati ai fini contabili e fiscali in modo coerente con i principi contabili internazionali che governano la gestione amministrativa e contabile della società incorporante PRISMI S.P.A., attesa l'assenza di elementi ostativi.

La presente operazione di fusione non impone la predisposizione di alcun elaborato ex artt. 2501 quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies (relazione degli esperti) Cod. Civ., in quanto si opera o all'interno delle previsioni di cui all'art. 2505 Cod. Civ.

Il presente Progetto sarà depositato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2051-ter, terzo comma del codice civile presso i Registri delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione.

Allegati:

A) Statuto sociale della Società Incorporante post-fusione

Modena, 20 Marzo 2019

PRISMI S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Alessandro Reggiani

INGRANDIMENTI S.R.L..

L'Amministratore Unico

Ing. Domenico Lopreiato